



Decreto Dirigenziale n. 70 del 05/06/2013

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 4 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - AV -

Oggetto dell'Atto:

D. LGS. N. 152/2006, SS. MM. II., ART. 29-NONIES. AGGIORNAMENTO A.I.A. . DITTA: "RIFOMETAL" S.P.A.. ATTIVITA': PRODUZIONE LEGHE DI ALLUMINIO. SEDE OPERATIVA: NUSCO, AGG.TO IND.LE F1, LOTTO "B", S. N. .

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- CHE la direttiva n. 96/61/CE disciplina le modalità e le condizioni di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrata dell'inquinamento per alcune categorie di impianti industriali, denominata *Integrated Prevention and Pollution Control* (di seguito, I.P.P.C.);
- CHE essa è stata inizialmente recepita in Italia con il D. Lgs. n. 372/99, in relazione agli impianti esistenti e, successivamente, integralmente recepita dal D. Lgs. n. 59/2005, abrogativo del precedente decreto e riferito anche ad autorizzazione di nuovi impianti e a modifiche di quelli esistenti;
- CHE la normativa attualmente in vigore per l'autorizzazione integrata ambientale (di seguito, A.I.A.) è quella recata dal D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ss. mm. ii. (di seguito "T. U. ambientale"), parte seconda, titolo III-bis, abrogativo di ogni precedente disposizione in materia;
- CHE è stato istituito a livello europeo un gruppo di lavoro tecnico, operante presso l'*Institute for prospective technological studies* del Centro Comune di Ricerca (C.C.R.) della CE, con sede a Siviglia, per la predisposizione di documenti tecnici di riferimento (B.Ref.=B.A.T. *References*) sulle migliori tecniche disponibili (B.A.T.=*Best Available Techniques*);
- CHE in forza della delibera di Giunta Regionale n. 62/2007 e del D. D. n. 16/2007 (con il quale sono anche state approvate la Guida e la Modulistica per la compilazione delle domande di A.I.A.) l'autorità competente all'adozione del presente provvedimento è individuata nel Dirigente del Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile di Avellino;
- CHE con atto acquisito al prot. n. 0062709 del 26 gennaio 2012 il gestore in oggetto ha presentato comunicazione, ai sensi dell'art. 29-nonies¹ T. U. ambientale, di semplici modifiche a carico dello stabilimento di PRODUZIONE LEGHE DI ALLUMINIO, sito in Nusco, agglomerato industriale "F1", lotto "B", autorizzato con D. D. 31 dicembre 2009, n. 207;
- CHE, dietro ripetute richieste inoltrate dallo scrivente Settore, con separati invii, di cui l'ultimo in data 8 aprile scorso, sono state anche presentate relazioni tecniche descrittive delle modifiche proposte, con elaborati a corredo, il tutto a firma di professionista adeguatamente titolato ed abilitato, ed altri atti;
- CHE tra questi, a titolo di oneri amministrativi, il gestore ha comprovato il bonifico di una somma pari a € 2.000,00 (euro duemila/00, importo determinato secondo quanto previsto nel D. M. 24 aprile 2008, tariffa di cui all'allegato III), eseguito con disposizione del 26 ottobre 2012;
- CHE il competente Dipartimento provinciale A.R.P.A.C., valutata la documentazione pervenuta a tutto il 25 settembre 2012, ha fornito assenso alla "...eliminazione della prescrizione c), relativa all'installazione di un misuratore in continuo..." del monossido di carbonio (posta con D. D. n. 207/2009), demandando invece ai Vigili del fuoco la valutazione sugli esplosivimetri per i due forni fusori e, infine, precisando "...che i rifiuti appartenenti alla categoria 16.01., veicoli fuori uso e rifiuti prodotti dallo smantellamento dei veicoli fuori uso, possono provenire esclusivamente da attività di autodemolizione, e che il rifiuto avente C.E.R. 16.01.16 deve possedere il certificato di avvenuta bonifica...";
- CHE nessuna ulteriore eccezione è stata sollevata da tutte le altre amministrazioni interessate;

CONSIDERATO:

- CHE ai sensi del T. U. ambientale (art. 29-sexies, c. 7), in merito al caso di dismissione dell'azienda è stato presentato il piano programmatico degli interventi di fine vita, registrato al prot. n. 0364728 del 23 maggio 2013;
- CHE, come da documentazione agli atti, conforme a quella prevista dal T. U. ambientale e dal D. D. n. 16/2007, l'impianto risulta in esercizio, in vigenza del D. D. 31 dicembre 2009, n. 207 e non è, pertanto da assoggettarsi agli obblighi recati dall'art. 269⁶ T. U. ambientale;

RITENUTO:

- CHE le previsioni progettuali non integrino ipotesi alcuna di "modifica sostanziale" (nell'accezione di cui all'art. 5, lett. "*i-septies*", T. U. ambientale) rispetto a quanto già autorizzato, ;
- CHE il rilascio del presente atto non esoneri dall'eventuale conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati, previsti dalla normativa vigente e ricadenti nella competenza di altre autorità, fatta eccezione, ovviamente, per i pertinenti atti tra quelli elencati nell'Allegato IX alla Parte seconda del T. U. ambientale, questi ultimi precisati in allegato e, di conseguenza, qui ricompresi;
- CHE al momento dell'eventuale cessazione delle attività qualsiasi rischio d'inquinamento debba essere evitato e il sito stesso curato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino

ambientale;

- CHE nello svolgimento di tutte le attività aziendali e nell'utilizzo di tutti gli impianti siano da applicarsi scrupolosamente le prescrizioni già disposte;
- CHE ai sensi dell'art. 29-octies T. U. ambientale, per il rinnovo della presente autorizzazione il gestore è tenuto a presentare apposita domanda, almeno sei mesi prima della sua scadenza;
- CHE alla luce delle considerazioni svolte sussistano le condizioni per aggiornare l'A.I.A. dell'impianto utilizzato dal gestore in oggetto nella PRODUZIONE LEGHE DI ALLUMINIO, sito in Nusco, agglomerato industriale "F1", lotto "B", s. n.;

VISTI:

- 1) la Legge 7 agosto 1990, n. 241, ss. mm. ii.;
- 2) il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ss. mm. ii.;
- 3) la D.G.R. 19 gennaio 2007, n. 62;
- 4) il D. M. 29 gennaio 2007;
- 5) il D. D. 30 gennaio 2007, n. 16;
- 6) la D.G.R. 29 giugno 2007, n. 1158;
- 7) il D. L. 30 ottobre 2007, n. 180;
- 8) il D. M. 24 aprile 2008;
- 9) il D. D. 31 dicembre 2009, n. 207;
- 10) la D.G.R. 8 settembre 2011, n. 447;
- 11) la D.G.R. 22 febbraio 2013, n. 40;

alla stregua dell'istruttoria svolta dallo scrivente Settore, nonché dell'attestazione di regolarità resa dal responsabile del procedimento;

DECRETA

- 1) di ritenere la premessa parte integrante del presente provvedimento;
- 2) di provvedere ai sensi dell'art. 29-nonies¹ T. U. ambientale, all'aggiornamento dell'A.I.A., in favore di "RIFOMETAL" S.P.A., per lo stabilimento di PRODUZIONE LEGHE DI ALLUMINIO, sito in Nusco, agglomerato industriale "F1", lotto "B", s. n., ai fini dell'esercizio dell'attività I.P.P.C. codice 2.5, lett. "b": fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia), con una capacità di fusione superiore a 4 tonnellate al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 tonnellate al giorno per tutti gli altri metalli;
- 3) di accogliere le proposte di modifiche non sostanziali – recupero dell'alluminio e dei metalli da tipologie di rifiuto aggiuntive a quelle già autorizzate con D. D. 31 dicembre 2009, n. 207, nonché riduzione a 50 t/d della capacità massima d'impianto I.P.P.C., rispetto a 190 t/d, come in precedenza autorizzato – ed i relativi, nuovi elaborati sottoelencati:
 - a) "Relazione tecnica" del 2 luglio 2012, come definita dal professionista incaricato, presentata allo scrivente nella sua versione definitiva al prot. n. 0247562 del giorno 8 aprile 2013 e, come pure per i successivi elaborati in elenco, riportata in unico allegato, il quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
 - b) nuova scheda "A": "Informazioni generali", ove sono dettagliate le tipologie dei reflui smaltiti ed i loro quantitativi, con dettaglio dei relativi inquinanti;
 - c) nuova scheda "I": "Rifiuti", ove sono elencate tutte le tipologie di rifiuto con relativi codici;
 - d) nuova scheda "INT4": "Recupero rifiuti pericolosi e non pericolosi", adeguatamente compilata;
- 4) di doversi lasciare immutata la validità dell'A.I.A., di durata quinquennale ed immutata decorrenza dalla sua prima adozione;
- 5) di doversi subordinare l'A.I.A. all'osservanza di tutte le prescrizioni, comprese quelle impartite con precedente autorizzazione (D. D. 31 dicembre 2009, n. 207):
 - a) adottare un regolare piano di manutenzione e pulizia dell'impianto e concordare con l'A.R.P.A.C. un monitoraggio di adozione di tutte le misure previste;
 - b) con riferimento ad ogni condotto, rispettare i valori risultanti in sede di messa a regime, essi costituendo limiti di riferimento (massima concentrazione e massimo quantitativo orario in peso di sostanze inquinanti immesse in atmosfera);
 - c) attenersi scrupolosamente alle restanti condizioni stabilite in allegato, in particolare prescrizioni, parametri e misure tecniche equivalenti con riferimento all'applicazione delle migliori tecniche disponibili, nonché frequenza e modalità di esecuzione delle analisi degli inquinanti;
 - d) procedere, con cadenza semestrale ed immutata periodicità, durante il normale esercizio e nelle

- sue condizioni più gravose, a n. 1 campionamenti, per le analisi periodiche di tutte le emissioni atmosferiche inquinanti, dandone preavviso di almeno trenta giorni e successiva comunicazione degli esiti allo scrivente ed all'A.R.P.A.C.;
- e) curare "...che i rifiuti appartenenti alla categoria 16.01., veicoli fuori uso e rifiuti prodotti dallo smantellamento dei veicoli fuori uso..." provengano esclusivamente da attività di autodemolizione, e che il rifiuto avente C.E.R. 16.01.16..." sia munito del "...certificato di avvenuta bonifica...";
- f) prima dell'eventuale cessazione delle attività, trasmettere allo scrivente un piano di dismissione dell'intero impianto I.P.P.C., ai sensi della normativa a quel momento vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;
- g) custodire presso lo stabilimento il presente atto, anche in copia, in uno alla relazione tecnica vidimata dallo scrivente ed ai predetti provvedimenti autorizzativi, consentendone la visione a quanti legittimati al controllo;
- 6) di doversi demandare all'A.R.P.A.C. l'esecuzione dei controlli, con cadenza semestrale ed oneri a carico del gestore, secondo quanto previsto dall'art. 29-decies³ T. U. ambientale;
- 7) di specificare espressamente – ai sensi dell'art. 3⁴ Legge 7 agosto 1990, n. 241 ss. mm. ii. – che avverso il presente atto, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato;
- 8) di notificare il provvedimento autorizzativo alla ditta "RIFOMETAL" S.P.A. con sede legale in Napoli (NA), corso Garibaldi, n. 32 (posta certificata: info.rifometal@pec.it);
- 9) d'inviarne copia al Sindaco del Comune di Nusco, all'Amministrazione Provinciale di Avellino, all'A.R.P.A.C.–Dipartimento provinciale di Avellino, all'A.S.L. di Avellino (sede legale);
- 10) d'inoltrarlo, infine, all'A.G.C. 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione nel B.U.R.C.;
- 11) di metterne a disposizione del pubblico una copia, per la consultazione presso i propri uffici;
- 12) di pubblicarlo nel sito web del Settore.

Il Dirigente del Settore ad interim
(Dott. Antonello Barretta)